

Roma, il 15.06.2024

OGGETTO: Memoria per l'audizione presso la settima Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, in relazione al DL 71/2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e Ricerca.

Osservazioni in merito Capo IV, art. 15 (disposizioni urgenti per lo svolgimento dell'attività di ricerca):

Pur condividendo l'auspicata ipotesi di proroga al 31 dicembre 2024 della possibilità di conferire "Assegni di ricerca", come previsto anteriforma 2022 che ha sostituito gli "Assegni di ricerca" con i "Contratti di ricerca", questa Organizzazione Sindacale ritiene di dover innanzitutto soffermarsi sulle peculiarità della figura professionale oggetto di questa disamina, nel mondo dell'Università e della Ricerca, per poi evidenziarne le principali criticità scaturenti da lacunosi e confusi interventi normativi.

L'assegnista di ricerca rappresenta una delle forme di impiego più precarie nel comparto universitario, caratterizzata da una marcata intermittenza in termini di "impegno lavorativo", con una prospettiva di medio termine spesso non superiore all'anno, intervallata da troppo frequenti periodi di disoccupazione.

Altro tratto distintivo della precarietà degli Assegnisti in Italia è rappresentato dall'assenza di tutele giuridico-previdenziali e dall'insufficienza del trattamento economico (minimo annuo 19.367 euro al lordo degli oneri) loro dedicato. Trattamento che non garantisce il raggiungimento di quel fondamentale principio sancito dalla nostra carta fondamentale della "esistenza libera e dignitosa". L'aver disciplinato con l'art. 14 del D.L. n. 36 del 2022 il "contratto di ricerca", rappresenta a parere di chi scrive, un - seppur flebile - passo verso il superamento della condizione di precarietà che affligge da sempre questa figura professionale. Consci della spinta Europea che ha dato avvio a questo processo di riforma, riteniamo opportuno oggi perseguirla passando in disamina non soltanto l'aspetto relativo al trattamento economico, ma concentrandoci anche, e soprattutto, sulla necessità di normare puntualmente gli aspetti giuridici e normativi di questa figura. Riteniamo necessario che ai futuri "contrattisti di ricerca" vengano riconosciute tutele e diritti oggi non previsti dai c.d. "assegni".

La condivisa e auspicata implementazione del contratto di ricerca ha però portato alla luce, in sede applicativa, diverse problematiche. L'assenza di un nuovo CCNL che ne dettasse la disciplina, infatti, ha condotto le Università e gli Enti di Ricerca a non poter stipulare contratti di ricerca e a non poter adottare i relativi regolamenti di disciplina interna. Da segnalare inoltre i costi dei contratti di ricerca. Rispetto agli assegni di ricerca, quest'ultimi risultano significativamente più onerosi per gli Atenei e gli Enti di Ricerca. Il costo lordo per l'ente erogatore aumenterebbe infatti da ventiquattro mila euro annui a quasi quaranta mila euro e il contratto di ricerca, a differenza degli assegni, risulterebbe sottoposto a imposizione fiscale. Alla luce di quanto evidenziato, la previsione di un limite rigido (che si ritiene debba esser superato e/o reso maggiormente flessibile) sulle risorse destinabili ai contratti di ricerca, a parere della scrivente O.S., potrebbe impedire agli enti di bandire un numero sufficiente di posizioni, con conseguente rischio di un decremento di più di 6.000 unità.

Per far fronte alle individuate problematiche, il decisore politico ha scelto di prorogare il termine per l'indizione di assegni di ricerca al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, per poter considerare questa ulteriore proroga come un intervento davvero condivisibile, è necessario che essa non rappresenti un rinvio *sine die* dell'entrata in vigore della riforma dei contratti di ricerca. Al contrario, è fondamentale che nel lasso temporale acquisito con questa disposizione, si concretizzi l'intento di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario.

In via generale, si coglie questa occasione per continuare a ribadire come il sistema della ricerca italiana necessiti di un adeguato rifinanziamento che sia in grado di garantire una crescita e uno sviluppo sostenibili, preceduto da un altrettanto congruo incremento dei Fondi di Finanziamento degli EPR e dell'Università.

In conclusione, il "nuovo contratto di ricerca" rappresenta senza dubbio un primo passo verso la tanto agognata stabilità e sostenibilità nel mondo accademico italiano. A tal fine, si ritiene opportuno individuare tra le modalità più efficaci per il raggiungimento di questo obiettivo, tenendo a mente gli impegni assunti nel PNRR, quella di scongiurare uno sconsiderato aumento delle posizioni da assegnista di ricerca, tendendo invece a una transizione più graduale e sostenibile verso il nuovo sistema di reclutamento.